

N. 00767/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2013, proposto da:
Giancarlo Berto e Adriana Ciscutti, rappresentati e difesi dall'avv.
Antonella Paggiaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-
Mestre, via Manin, 40;

contro

Comune di Feltre in persona del Sindaco pro tempore;
Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Province di Ve, Bl, Pd,
Tv;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 30.5.2013 n. 21673-9455 di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Venezia, Belluno, Padova e Treviso del 7.5.2013 n. 0011851.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti – proprietari di un fabbricato ad uso annesso rustico in Comune di Feltre, autorizzato con permesso di costruire in sanatoria del 22 febbraio 2008 – in data 17 dicembre 2012, presentavano domanda di sanatoria relativamente alla realizzazione d' interventi di straordinaria manutenzione su tale fabbricato.

Con ordinanza n. 3 del 30 maggio 2013 il Comune di Feltre, richiamando la nota della Soprintendenza del 7 maggio 2013, relativa alla non compatibilità delle opere realizzate con il vincolo paesaggistico insistente sull'area, ed evidenziando che i lavori in questione erano stati realizzati in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione ambientale, ordinava la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Con il presente ricorso i sig.ri Berto - Ciscutti hanno impugnato i predetti provvedimenti deducendo, con riferimento al parere espresso dalla Soprintendenza:

- 1) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 167 e 181 D.lgs. 42/2004, l'eccesso di potere per carenza dei presupposti, il travisamento e l'errore dei fatti, l'illogicità manifesta, la carenza d'istruttoria; venendo in questione interventi pienamente sanabili, relativi a modifiche esterne ad un manufatto già condonato, non comportanti aumento di volume o di superfici, né incidenti sul contesto paesaggistico circostante;
- 2) la carenza di motivazione e di presupposti; non contenendo il censurato parere alcuna specificazione in ordine alla tipologia dei materiali usati e alla loro idoneità ad alterare il contesto circostante.

Con riferimento all'ordinanza comunale:

- 1) la violazione degli artt. 3, 6 e 10 del D.P.R. 380/2001, venendo in questione interventi di manutenzione straordinaria non soggetti a permesso di costruire;
- 2) la violazione degli artt. 146, 149 e 167 D.lgs. n. 42/2004; poiché gli interventi realizzati, non alterando il contesto paesaggistico, non necessitavano della relativa autorizzazione;
- 3) in via derivata, l'insufficienza della motivazione.

I ricorrenti hanno quindi concluso per l'annullamento degli atti impugnati, previa concessione della sospensione cautelare.

Si è costituito il Ministero per i beni e le attività culturali deducendo che la struttura preesistente aveva beneficiato di una sanatoria solo sotto il profilo edilizio e non paesaggistico, nonché l'insindacabilità della discrezionalità tecnica nel concreto esercitata.

Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.

All'udienza del 21 maggio 2014, all'esito della discussione dei difensori, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati i primi due motivi di gravame relativi al difetto di motivazione e d'istruttoria del parere negativo della Soprintendenza posto a fondamento dell'ordinanza comunale di ripristino.

2. La Soprintendenza con il parere impugnato ha infatti comunicato che: *“gli interventi effettuati sull'immobile in oggetto non sono compatibili con la valenza paesaggistica dell'area vincolata in quanto l'intervento ha comportato la realizzazione di alcune modifiche esterne in un fabbricato in legno accessorio alla conduzione dei fondi circostanti, collocato in un crinale pedemontano di elevata sensibilità. Tali modifiche hanno introdotto elementi costruttivi eccessivamente impattanti del tutto estranei al carattere accessorio del fabbricato, compromettendone la minima invasività paesistica e rendendo pertanto il modesto volume funzionalmente incongruo e, anche a causa di una collocazione molto ben percepibile, lesivo del paesaggio circostante.”.*

3. Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla

tipologia dell'atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).

3.1 Si è, altresì, precisato che la valutazione discrezionale dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve essere strettamente riferita ai luoghi in cui il manufatto viene ad incidere con un onere dell'Amministrazione di indicare le specifiche ragioni in relazione alle quali le opere edilizie non si ritengono adeguate (si veda TAR Piemonte n. 1024/2013 e TAR Veneto 1394/2013).

3.2 E', allora, evidente che una motivazione puntuale deve ritenersi necessaria affinché siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile.

4. Alla luce di tali premesse, si rileva che nel caso di specie non sussiste alcuno specifico riferimento alle particolari caratteristiche dell'ambiente circostante nè ad alcuna delle singole modifiche esterne del fabbricato ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica da preservare.

4.1 E ciò considerato che l'incidenza del manufatto in area vincolata non comporta automaticamente l'insanabilità dello stesso, ma obbliga l'autorità competente ad una valutazione di compatibilità ambientale strettamente correlata alle caratteristiche del manufatto e all'ambiente circostante in cui esso incide.

4.2 Si consideri, ancora, come una motivazione più pregnante era richiesta in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata, nella quale, le opere in questione (quelle esterne oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza) è bene precisarlo, consistono: nello

spostamento e/o realizzazione di nuova forometria; nella verniciatura del manto di copertura preesistente in lamiera ondulata zincata; nella realizzazione di una pavimentazione esterna in piastre di graniglia; nel rivestimento ligneo esterno delle pareti; nella chiusura con tavole orizzontali del parapetto del poggiolo; nella sistemazione di una canna fumaria in acciaio inox; nella realizzazione di un muro di contenimento del terreno con relativi parapetti lignei; nell'installazione di un pozzetto interrato.

Tutte opere che non hanno comportato aumenti di volume né hanno interessato le parti strutturali del fabbricato.

Ed apparendo – almeno dall'esame delle fotografie depositate dai ricorrenti, dalle quali è possibile operare un confronto tra lo stato dell'immobile antecedente e quello successivo all'intervento di manutenzione – che si tratti, invero, di opere accessorie di modesta consistenza, per lo più manutentive e migliorative dello stato della costruzione, realizzate con materiali tradizionali conformi alle caratteristiche originarie del fabbricato, e sicuramente inidonee ad alterarne linee prospettiche.

Dovendosi d'altro canto tener conto del fatto che la costruzione in esame è stata già oggetto di condono nella sua attuale struttura nel febbraio del 2008.

Per cui, alla luce di tali premesse, non è dato comprendere per quali ragioni secondo la Soprintendenza tali modifiche, peraltro tutte senza alcuna eccezione, avrebbero invece introdotto “elementi costruttivi eccessivamente impattanti” e sarebbero tali da compromettere la

“minima invasività paesistica” del fabbricato “rendendo il modesto volume funzionalmente incongruo”.

E’ pertanto evidente che una valutazione d’ incompatibilità così come sopra ricordata si traduce in un giudizio apodittico e generico, di per sé, difficilmente comprensibile, oltre a rivelare una base d’istruttoria non sufficientemente accurata.

5. Infine, l’affermazione della difesa del Ministero per cui l’immobile in questione sarebbe stato oggetto, nel 2008, di una sanatoria solo edilizia ma non paesaggistica, anche a voler ammettere un’integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato, è smentita dalle produzioni documentali dei ricorrenti, ed in particolare dal provvedimento di condono del 22 febbraio 2008, dal quale risulta come tale titolo sia stato rilasciato previa attivazione del subprocedimento teso all’ottenimento del parere paesaggistico, conclusosi con il mancato annullamento nei termini, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione del dirigente comunale.

6. Il parere della Soprintendenza deve dunque essere annullato.

7. Segue, per invalidità derivata, l’annullamento dell’ordine di ripristino del Comune, provvedimento, quest’ultimo, che presuppone un implicito diniego di sanatoria, basato unicamente sul richiamo del parere paesaggistico della Soprintendenza.

8. Il ricorso, pertanto, è accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

9. La particolarità della fattispecie esaminata consente la compensazione delle spese tra le parti costituite ad eccezione dell’importo versato a

titolo di contributo unificato che viene posto a carico del Comune e del Ministero in via solidale ed in parti uguali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

compensa le spese di lite fra le parti;

condanna il Comune di Feltre ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in solido, a rimborsare ai ricorrenti quanto da essi versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

